

ALLEGATO C3

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

per la collaborazione alla campagna antincendio 2024 (attività di avvistamento con mezzi aerei ultraleggeri)

L'anno 2024, il giorno 02 del mese di luglio nella sede della Regione Basilicata in Corso G. Garibaldi 139 Potenza tra i signori:

- DI BELLO Giovanni che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Basilicata Dipartimento Presidenza – Ufficio per la Protezione Civile, con sede in Potenza, Corso Garibaldi 139, codice fiscale e partita IVA 80002950766, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";
- D'AMICO Gennaro in qualità di Vice Presidente e Delegato, alla stipula del presente atto, dell'Organizzazione di Volontariato I FALCHI DELLA LUCANIA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE con sede a Potenza in Piazzale Pescara 4 C.F. 96046420764 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Organizzazione";

PREMESSO:

- che il Piano Antincendio Regionale 2024-2026 attribuisce alle Organizzazioni di volontariato, operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali nelle attività di contrasto agli incendi;
- che l'Organizzazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 279 del 23/05/2023 con Determinazione n. 16BG.2023/D.00334 del 05/05/2023 ed è iscritta al R.U.N.T.S. al n. 123441;
- che la predetta Organizzazione opera effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
- che con D.G.R. n. 613 del 27/6/2024 è stato approvato il P.A.A 2024.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Oggetto e attività

In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2024, al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi di vegetazione, l'Amministrazione affida all'Organizzazione, che accetta, le seguenti attività:

avvistamento incendi con mezzi aerei ultraleggeri individuando, quale territorio di riferimento per

lo svolgimento dell'attività, tutto il territorio regionale.

Per tutte le comunicazioni con la S.O.U.P., relative alle attività sopra elencate, l'Organizzazione di volontariato utilizza prioritariamente i terminali radio digitali della Rete Radio della Protezione Civile, forniti dall'ufficio per la Protezione Civile Regionale.

L'Organizzazione ha l'onere di mantenere l'efficienza e il corretto funzionamento del terminale radio, e, in particolare nel caso dei terminali radio portatili, di assicurarsi che entrambe le batterie in dotazione siano sempre cariche ed efficienti.

L'Organizzazione deve, inoltre, partecipare, secondo le disposizioni della S.O.U.P. previamente comunicate, alle "prove di sintonia" organizzate dalla stessa sala S.O.U.P., al fine di verificare il corretto funzionamento degli apparati radio e le capacità di utilizzo degli stessi da parte degli operatori volontari.

Le attività e i territori di riferimento, di cui al presente articolo, potranno essere variati con semplice comunicazione del Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile accettata dall'Organizzazione. In tal caso l'entità del contributo verrà ridefinito in occasione del saldo finale.

Art.2

Modalità di espletamento

Il servizio sarà coordinato in via ordinaria dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) Regionale.

Per l'intero periodo di validità della presente convenzione l'Organizzazione dovrà garantire la disponibilità degli operatori e del mezzo aereo in coordinamento con le altre Associazioni che svolgono lo stesso servizio per garantire adeguata copertura giornaliera. La durata giornaliera del volo è prevista mediamente in 2 ore secondo la turnazione stabilita dalla S.O.U.P. e potrà variare in funzione delle condizioni meteorologiche o su richiesta della S.O.U.P.

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Organizzazione dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P. alla quale comunicherà l'ora di inizio (decollo) e l'ora di fine missione (atterraggio). La S.O.U.P. fornirà le indicazioni circa l'espletamento del servizio.

Art.3

Impegni dell'Organizzazione

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1, l'Organizzazione si avvale di propri soci volontari regolarmente iscritti, facenti parte del nucleo operativo, che hanno ricevuto adeguata formazione in merito alle attività previste dalla presente convenzione, i quali dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun socio è dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo dell'Organizzazione e riferimento alla convenzione stipulata.

L'Organizzazione dichiara che i mezzi, di proprietà o in comodato d'uso, messi a disposizione per le attività di cui alla presente convenzione sono quelli i cui dati identificativi si riportano nella tabella allegata alla presente convenzione e sono, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Organizzazione, idonei all'uso, revisionati ed assicurati. Nella stessa tabella sono riportati la sede cui il mezzo è assegnato, il territorio di riferimento per l'avvistamento, nonché i nominativi ed i contatti telefonici dei referenti delle sedi di assegnazione dei mezzi. A tal fine il legale rappresentante è tenuto a presentare copia della polizza assicurativa del velivolo e quella di cui all'art. 5, nonché la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo.

Qualsiasi variazione relativa ai dati presenti nell'Allegato 1 alla presente convenzione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla S.O.U.P.

I mezzi impiegati sono equipaggiati con apparecchiature GPS fornite dall'Amministrazione. L'Organizzazione ha provveduto alla loro installazione ed attivazione.

In caso di temporanea impossibilità da parte dell'Amministrazione a fornire gli apparati GPS, le squadre potranno utilizzare i mezzi che ne sono privi previa comunicazione alla S.O.U.P. A tal proposito, l'Organizzazione autorizza la S.O.U.P. a monitorare, solo ai fini delle attività strettamente connesse all'attuazione della presente Convenzione, gli spostamenti ed i posizionamenti dei mezzi utilizzati.

L'Associazione, inoltre, dovrà predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro dettagliato delle missioni di volo effettuate. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali controlli dell'Amministrazione, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

L'Organizzazione dichiara, inoltre, che non ha stipulato, né stipulerà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private riguardanti gli stessi servizi o gli stessi mezzi oggetto della presente convenzione.

Il referente di ciascun mezzo dovrà comunicare all'inizio di ogni giornata l'eventuale indisponibilità a fornire il servizio.

L'organizzazione ha l'obbligo di controllare il corretto funzionamento del sistema GPS installato sui propri mezzi e di segnalare eventuali anomalie alla S.O.U.P.

Per l'attuazione di quanto sopra, all'Organizzazione, utilizzerà le credenziali di accesso all'area riservata dei rispettivi siti informatici o altra modalità indicata dalla S.O.U.P.

Art. 4

Compiti e responsabilità dell'Amministrazione

Al fine di consentire le attività previste nella presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a fornire alle Organizzazioni gli apparati GPS, in comodato d'uso gratuito, per la rilevazione dei chilometri percorsi e i documenti tecnici necessari.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività convenzionata, l'Amministrazione mette a disposizione dell'Organizzazione tutta la documentazione necessaria durante le fasi di ricognizione, monitoraggio non strumentale e sorveglianza.

Pertanto ad ogni squadra antincendio viene consegnata:

1. la **Cartografia tematica** dalla quale si evince:
 - la delimitazione dei Contesti Territoriali;
 - i limiti amministrativi comunali;
 - bacini idrici.

Art.5

Assicurazione e responsabilità

I volontari impegnati nelle attività di cui alla presente Convenzione sono, durante ogni fase della loro prestazione, coperti da idonea assicurazione che riguarda tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività medesime per il periodo di vigenza della Convenzione medesima. È stata, altresì, stipulata idonea assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi. I relativi oneri sono compresi nel contributo regionale di cui al successivo art.6.

L'Organizzazione provvede alla stipula delle polizze e, all'atto della presente convenzione, ne esibisce copia all'Amministrazione.

L'Organizzazione è l'unica responsabile per comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati dai quali derivino danni a cose o persone.

Art.6

Contributo

L'Amministrazione verserà all'Organizzazione I FALCHI DELLA LUCANIA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE un contributo massimo, a titolo di rimborso spese, determinato secondo i parametri indicati nella D.G.R. n. 613 del 27/6/2024 di approvazione del Programma Annuale 2024, che viene provvisoriamente determinato in € 14.040,00 e sarà rideterminato a consuntivo sulla base delle ore effettive di volo e delle altre variabili previste dalla presente convenzione (modifiche delle attività, applicazione penali, ecc.).

Per ore effettive di volo si intendono quelle comprese tra il momento del decollo e quello dell'atterraggio.

Ciascun piano di volo è concordato tra la S.O.U.P. e l'Associazione, tenendo conto delle esigenze di intervento e dell'attività previsionale di rischio.

Il responsabile dell'Associazione comunica quotidianamente alla S.O.U.P. la missione di volo (orario di decollo e di atterraggio) e gli altri dati idonei a tenere un costante aggiornamento sulla missione stessa.

Il contributo sarà corrisposto, secondo le seguenti modalità:

- il 50% della parte fissa, come sopra determinata, all'atto della stipula della presente convenzione, a titolo di anticipazione sulle spese da sostenere;
- il saldo al termine della campagna A.I.B. sulla base del consuntivo delle ore effettive di volo riportate sul registro di SOUP;

Art.7

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è pari al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi 2024, così come decretato dal Presidente della Giunta Regionale e, comunque, a far data della stipula della presente convenzione.

Art 8

Penalità

Le parti (Amministrazione e Organizzazione) espressamente convengono che, in caso di inadempimento, il contributo di parte fissa sarà ridotto in sede di consuntivo.

Costituiscono inadempimento le seguenti fattispecie:

- l'Organizzazione, contattata dalla S.O.U.P. per richiesta di intervento, non si reca sul luogo indicato, indipendentemente dalla eventuale motivazione se questa non era stata precedentemente comunicata ai sensi dell'art.3, ovvero vi si reca con ritardo tale da rendere vano l'intervento o vi si reca con mezzo inadeguato;
- a seguito di verifica da parte della S.O.U.P. il sistema GPS risulta non funzionante e il difetto non è stato segnalato dall'Organizzazione alla S.O.U.P.

Il funzionario di turno in S.O.U.P. che ravvisa l'inadempimento, redige apposito verbale che, sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio Protezione Civile, viene notificato all'Organizzazione.

In sede di consuntivo e sulla base del verbale il contributo di parte fissa sarà ridotto di euro 150,00 per ciascun giorno in cui il servizio richiesto non è stato erogato.

L'inadempimento ripetuto per più di tre volte è motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art.9

Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di

ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

Art. 10

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, la Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono tenute all'osservanza della disciplina in materia di Protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di Protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali le predette Organizzazioni dovranno attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato si impegnano e si obbligano ad acquisire dai propri volontari, nel caso in cui i dati personali di quest'ultimi venissero comunicati e/o comunque trattati dalla Regione Basilicata, l'informativa al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà comunicata dalla stessa Regione Basilicata in qualità di Titolare del trattamento.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Le parti dichiarano espressamente di aver preso espressa visione dell'art. 8

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
